



Autore : **PECORELLA Paolo**, Agente della Polizia Municipale di Perugia

## GIURISPRUDENZA - Cronotachigrafo.

SOPROV.it

**Giudice di pace Avigliana.** 10-02-2004. Galassi c. Prefetto di Torino e Comune di Buttigliera Alta, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 425.

Il conducente di un veicolo per il quale sussiste l'obbligo d'impiego del cronotachigrafo, non è assoggettabile alla sanzione prevista dall'art. 179 comma 2 C.d.S. allorquando egli, preso atto dell'avaria vendicatasi durante il percorso, si attenga a quanto sancito, in tale evenienza, dall'art. 16 del Reg. CEE 3821/85 del 20 dicembre 1985, il quale prevede l'annotazione manuale dei gruppi di tempi da parte del conducente soltanto se essi non vengono più correttamente registrati dall'apparecchio.

**Cassazione civile Sez. I.** 14-02-2006, n. 3144 (rv. 590757) CED Cassazione, 2006; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 1, 63.

In tema di messa in circolazione di veicoli provvisti di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, il proprietario del veicolo è tenuto, a norma dell'art. 179, comma terzo, C.d.S., al controllo dell'esatto funzionamento del menzionato apparecchio misuratore della velocità al momento dell'immissione del mezzo sulla strada pubblica, e dell'inserimento del foglio di registrazione, verifica cui è tenuto altresì il conducente del mezzo, al quale è addebitabile la violazione della disposizione del secondo comma del predetto art. 179, nell'ipotesi di circolazione alla guida di veicolo con cronotachigrafo non funzionante. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Rovigo, 17 Dicembre 2001)

**Cassazione civile sez. I.** 20-08-2003, n. 12244 (rv. 566057) Soc. Mutti c. Prefettura di Varese, Mass. Giur. It., 2003 Arch. Civ., 2004, 779, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 796, Gius, 2004, 4, 490

In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del D.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale, in particolare, mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, sussiste la colpa del predetto titolare nelle seguenti ipotesi: 1) se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge; 2) se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile a esso titolare.

**Cassazione civile. Sez. I.** 10-09-2002, n. 13165 Pepe c. Pres. giunta Reg. Valle d'Aosta, Mass. Giur. It., 2002 Arch. Civ., 2003, 803, Arch. Giur. Circolaz., 2003, 9, 728.

In tema d'illeciti amministrativi a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689, la semplice colpa è sufficiente a integrare l'elemento soggettivo e, al fine di escludere ogni responsabilità, non



basta l'ignoranza della sussistenza dei presupposti dell'illecito, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole cioè non superabile con l'uso della ordinaria diligenza. Ne consegue che, nell'ipotesi dell'infrazione di cui all'art. 179 D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (circolazione con veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante), può ritenersi l'ignoranza incolpevole solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo sia messo in circolazione.

**Cassazione civile sez. I.** 11-02-2003, n. 1979 (rv. 560370) Della Libera e altri c. Pref. di Ascoli Piceno, Mass. Giur. It., 2003, Arch. Civ., 2003, 1341, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 84.

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CEE) n. 3821/85 che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell'art. 179 del codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida - prevista dal comma settimo dello stesso articolo con la quale l'agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione -, l'obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nell'ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 del codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione amministrativa.

**Cassazione civile sez. I.** 20-08-2003, n. 12244 (rv. 566058) Soc. Mutti c. Prefettura di Varese, Mass. Giur. It., 2003 Arch. Civ., 2004, 780, Arch. Giur. Circolaz., 2004, 796, Gius, 2004, 4, 490.

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi del comma settimo e ottavo dell'art. 179 del D.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), non esclude - attesa l'espressa salvezza prevista nel primo di essi - la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo.

**Cassazione civile Sez. I.** 01-02-2007, n. 2208 (rv. 594632) Mass. Giur. It., 2007; Arch. Giur. Circolaz., 2007, 7-8, 796.

In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una data d'inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione dell'art. 179 del codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni nelle nove ore che precedono il controllo stesso. (Rigetta, Trib. Potenza, 1 Febbraio 2002)